



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

VISTA la legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 concernente "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali", a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni della legge 18 agosto 2019 n. 132 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTA la Direttiva del Ministro del 25 febbraio 2020 n. 2070 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020, la quale prevede fra gli obiettivi prioritari la Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità;

VISTA la Direttiva di III livello di questa Direzione Generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dr. Oreste Gerini con DPCM del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei Conti al n. 832 del 10 settembre 2020

VISTO il DM 6434 del 27 giugno 2019 registrato alla Corte dei Conti il 29 giugno 2019 reg. 834, recante l'individuazione degli uffici non dirigenziali del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ai sensi del D.P.C.M. 25 dell'8 febbraio 2019;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

VISTO il D.M. del 30 dicembre 2019, riguardante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";

VISTA la circolare n. 34 RGS del 13 dicembre 2018 esplicativa di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, in base alla quale, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, le Amministrazioni devono tenere conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili e, di conseguenza l'impegno di spesa deve essere imputato compatibilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.M. del 1° marzo 2016 n. 15487, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2016, Reg.ne Prev. n. 639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2016, ed in particolare l'articolo 6 che prevede la presentazione delle istanze, entro l'8 marzo di ogni anno;

VISTA la comunicazione con la quale la Commissione Europea ha registrato in esenzione, ai sensi dei Regg. CE n. 651/2014 e 702/2014, gli aiuti previsti dal D.M. del 1° marzo 2016, n. 15487, con il n. SA 44856 (2016/XA);

VISTA la nota con data 4 Marzo 2020, pervenuta con prot. MIPAAF n. 16295 del 6 Marzo 2020 con la quale Consorzio Tutela della IGP Pomodoro di Pachino - con sede in Via Milano, snc Pachino (SR) Cap 96018, ha presentato la richiesta di concessione di contributo ai sensi dell'art. 2, comma 1, campo di applicazione lett. A) del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016 per un importo di euro 38.235,60.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTI il Decreti ministeriali di istituzione della Commissione di valutazione, nominata con il D.M. n. 18289 del 26 marzo 2020 e successive integrazioni con D.M. n. 35988 del 30 giugno 2020 e D.M. n. 36874 del 2 luglio 2020 avente il compito di valutare entro il 30 settembre 2020, le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 15487 del 1° marzo 2016, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M.;

VISTO il D.M. 9252996 del 19 ottobre 2020 pubblicato sul sito del Ministero il 20 ottobre 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente ai campi di applicazione della lettera A) e della lettera B);

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 con la quale si certifica, ai fini dell'adempimento relativo al Registro nazionale Aiuti SA 44856 (2016/XA) SIAN CAR 10809, l'inserimento del presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice SIAN-COR R-552114. Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI 8015105 del 19 ottobre 2020;

Codice VERCOR visura DEGGENDORF 8015100 del 19 Ottobre 2020.

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio Tutela della IGP Pomodoro di Pachino - con sede in Via Milano, snc Pachino (SR) Cap 96018 e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 2087 pg 02 fondi 2021 – pari ad euro 700.000,00.

DECRETA

Articolo 1

Approvazione progetto ed impegno fondi

1. Per la realizzazione di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP ed IGP, è approvato il progetto presentato dal Consorzio Tutela della IGP Pomodoro di Pachino per un contributo massimo concesso di euro 12.287,37 pari al 70% della spesa ammessa di euro 17.553,38.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 12.287,37 per la realizzazione di talune attività previste dal decreto medesimo, sul relativo capitolo di competenza 2087 pg.2;
3. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente decreto.

Articolo 2

Modalità di concessione dell'anticipo

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50%: il beneficiario deve avanzare una richiesta di anticipo previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La fideiussione deve essere redatta secondo l'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria, per l'esecuzione delle attività previste dal progetto finanziato dal presente decreto, è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di spesa 2087 pg 2 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2021;

Articolo 4

Termini e modalità per la realizzazione del progetto

1. Il progetto avrà la durata di 9 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente per pec a questa Amministrazione, a firma del legale rappresentante, l'inizio attività, fermo restando il termine stabilito al comma precedente, ed il piano finanziario delle misure che si intendono attuare con le risorse relative al contributo concesso, in formato excel e word, accompagnate da una specifica relazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una sola inderogabile proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
5. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per PEC all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

Articolo 5

Modalità di concessione delle varianti

1. Il beneficiario può presentare, salvo casi di forza maggiore, una richiesta di variante del piano finanziario delle misure da attivare presentato ai sensi del comma 2 dell'art.4 e tale richiesta deve essere esaurientemente motivata e deve pervenire almeno due mesi prima dell'effettuazione della stessa. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario precedentemente presentato e la variante richiesta, sia in PDF che in Word, ed un documento del legale rappresentante.
2. La richiesta di variazione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima del termine previsto per la conclusione del progetto.
3. E' consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
4. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
5. Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni superiori al 20% inerenti le singole voci di spesa relative alle attività incluse nel piano finanziario comunicato ai sensi del comma 2 art.4.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

Articolo 6
Modalità di rendicontazione e costi ammissibili

I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale via pec:

- a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
- b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzia gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
- c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
- d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
- f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc.) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

1. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

2. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.
Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.
3. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.
4. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 4, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.
5. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.
6. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.
7. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
8. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività. Il termine di cui sopra è di carattere perentorio.
10. Alla liquidazione si provvede, previo accertamento della Direzione, mediante valutazione effettuata da parte del competente Ufficio

**Articolo 7
Monitoraggio**

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

**Articolo 8
Divulgazione**

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

**Articolo 9
Responsabilità**

1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21 e 31 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.
2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

Articolo 10
Adempimenti relativi al Registro nazionale Aiuti di Stato

Le liquidazioni del contributo concesso saranno subordinate alla verifica della visura Deggendorf e visura Aiuti di Stato i cui codici VERCOR, riportati negli atti istruttori delle domande di pagamento, come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17.

In caso di contributo di importo complessivo superiore ad euro 5.000 (cinquemila), il Ministero provvederà altresì all'effettuare la verifica preventiva "verifica inadempienza" presso l'Agenzia delle entrate –Riscossione stabilite dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 e la verifica della regolarità fiscale prevista all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 20/2016.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.9375243 del 14/12/2020